

Risoluzione Entrate 12/04/2012 n. 35

Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello “F24”, dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ricodifica dei codici tributo per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili

L’articolo 13 del decreto legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, disciplina l’anticipazione sperimentale dell’imposta municipale propria (IMU). In particolare, l’articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 prevede che “il versamento dell’imposta, in deroga all’ articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 , e’ effettuato secondo le disposizioni di cui all’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 , ...”.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMU, si istituiscono i seguenti codici tributo:

“3912” - denominato: “IMU - imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;

“3913” - denominato “IMU - imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE”;

“3914” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – COMUNE”;

“3915” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per i terreni – STATO”;

“3916” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - COMUNE”;

“3917” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - STATO”;

“3918” - denominato: “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE”;

“3919” - denominato “IMU - imposta municipale propria per gli altri fabbricati - STATO”;

“3923” - denominato “IMU - imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”;

“3924” - denominato “IMU - imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO - COMUNE”.

Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta. In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it;

nello spazio “Ravv.” barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento;

nello spazio “Acc.” barrare se il pagamento si riferisce all’acconto;

nello spazio “Saldo” barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;

nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);

nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno d’imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio “Ravv.” indicare l’anno in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Inoltre, i seguenti codici tributo, istituiti con risoluzione n. 201 del 19 giugno 2002 per il versamento dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ferma restando l’esposizione nella “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” e la modalità di compilazione del modello F24, sono così ricodificati:

da “3901” a “3940” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’abitazione principale”;

da “3902” a “3941” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli;

da “3903” a “3942” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili”;

da “3904” a “3943” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati”.

Si precisa che i codici “3901”, “3902”, “3903” e “3904” non sono più utilizzabili.

I codici tributo istituiti con risoluzione n. 32 del 2 marzo 2004 per il versamento degli interessi e sanzioni relativi all’imposta comunale sugli immobili restano invariati.

L’efficacia operativa di quanto previsto nella presente risoluzione decorre dal 18 aprile 2012.

Provvedimento Entrate 12 aprile 2012

Modalità di versamento dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

DISPONE

1. Modalità di versamento dell'imposta municipale propria

1.1 I versamenti dell'imposta municipale propria (di seguito denominata IMU), nonché dei relativi interessi e sanzioni, sono eseguiti esclusivamente con le modalità di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzando il modello F24.

1.2 Ai sensi dell'articolo 37, comma 49, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge del 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche.

1.3 Con separate risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate sono istituiti gli appositi codici da indicare nel modello F24 e sono impartite le relative istruzioni di compilazione.

2. Ripartizione e accreditamento delle somme riscosse 2.1 La struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, (d'ora in poi struttura di gestione) accredita ai comuni le somme ad essi spettanti, secondo i codici di riferimento indicati nei modelli F24.

2.2 L'Agenzia delle entrate con cadenza settimanale trasmette ai comuni, esclusivamente con modalità telematiche, appositi flussi informativi contenenti:

- a) dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti;
- b) estremi delle operazioni di accreditamento delle quote di gettito spettanti;
- c) dati dei versamenti annullati successivamente alla presentazione del modello F24 su richiesta degli intermediari della riscossione e, laddove previsto, dai contribuenti stessi;
- d) dati delle regolazioni contabili effettuate dalla struttura di gestione per effetto delle operazioni di cui alla lettera c).

Motivazioni

L'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha anticipato in via sperimentale l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) agli immobili situati nei comuni di tutto il territorio nazionale.

In particolare, l'articolo 13, comma 12, del citato decreto legge n. 201 stabilisce che il versamento dell'imposta è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Pertanto, con il presente provvedimento sono individuate le modalità di versamento dell'IMU e le informazioni che l'Agenzia delle entrate trasmette telematicamente ai comuni per la gestione dell'imposta.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento:

Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 13), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214: "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 dicembre 2011, n. 284, supplemento ordinario;

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (artt. 17 – 30): "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;

Decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (art. 35 comma 8): “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 gennaio 2012 – supplemento ordinario n. 18;

Legge 29 ottobre 1984, n. 720: “Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 29 ottobre 1984;

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 aprile 2012

Provvedimento Entrate 12 aprile 2012

Approvazione delle modifiche ai modelli di versamento "F24" e "F24 Accise", per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento
DISPONE

1. Modifiche ai modelli di versamento F24 e F24 Accise

1.1 Al modello "F24" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 sono apportate modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

- a) da "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" a "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- b) da "detrazione ICI abitazione principale" a "detrazione";
- c) nella "SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI" riquadro INAIL, da "posizione assicurativa numero" a "codice ditta";
- d) da "Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. _____ cod. ABI ___ CAB ___" a "Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____".

1.2 A seguito delle modifiche di cui al punto 1.1, con il presente provvedimento si approva il nuovo modello "F24" di cui all'allegato 1, reso disponibile presso le banche, Poste Italiane Spa e agenti della riscossione e in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

1.3 Il modello "F24" preesistente alle modifiche di cui al punto 1.1, può essere utilizzato fino al 31 maggio 2013. In tal caso il versamento dell'imposta municipale propria (IMU) è esposto nella sezione ICI e altri tributi locali del modello "F24" preesistente.

1.4 Al modello "F24 Accise" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 12 marzo 2012 sono apportate modifiche alle dizioni dei seguenti campi:

- a) da "SEZIONE ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI" a "SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI";
- b) da "detrazione ICI abitazione principale" a "detrazione";
- c) da "Autorizzo addebito su conto corrente bancario n. _____ cod. ABI ___ CAB ___" a "Autorizzo addebito su conto corrente codice IBAN _____".

1.5 A seguito delle modifiche di cui al punto 1.4, con il presente provvedimento si approva il nuovo modello "F24 Accise" di cui all'allegato 2, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

1.6 Sono approvate le specifiche tecniche di trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai versamenti unitari effettuati in via telematica utilizzando i nuovi modelli "F24" e "F24 Accise" riportate negli allegati 3 e 4.

1.7 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a partire dal 18 aprile 2012.

Motivazioni

I modelli di versamento "F24" e "F24 Accise" sono adeguati nelle dizioni per effetto, tra l'altro, delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni su "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria".

In un'ottica di economicità, per consentire lo smaltimento delle scorte dei modelli preesistenti, l'obbligo di utilizzo del nuovo modello "F24" cartaceo è stato differito alla data del 1° giugno 2013, ferma restando la possibilità di utilizzare il nuovo modello cartaceo, reso disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 8, comma 1; art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2003;
- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007;
- Provvedimento del Direttore dell' Agenzia delle entrate del 15 novembre 2010;
- Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 : “Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell' imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 28 luglio 1997;
- Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (art. 24, commi 39 e 40; art. 25, comma 5, recanti norme in materia di riscossione);
- Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322: “Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all' imposta regionale sulle attività produttive e all' imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell' articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 208 del 7 settembre 1998;
- Decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e successive modificazioni;
- Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (art. 37 comma 49), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 agosto 2006.
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (articolo 13).

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell' Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell' articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 12 aprile 2012